

Comune di GAVELLO
Provincia di Rovigo

Allegato alla deliberazione consiliare n. 33 del 28.11.2002

**PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

L.R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. n.10 del 06 aprile 2001 e del relativo **Regolamento attuativo**, ha durata quinquennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
2. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere;
3. Regolamento per lo svolgimento del commercio in forma itinerante;

Parte 1

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

Art.1 - I mercati e le fiere esistenti sono i seguenti:

- a) Mercato annuale ogni mercoledì della settimana che si svolge con posteggi in concessione nelle aree di Piazza XX Settembre e Viale A. Ballotta specificate nell'allegato Regolamento. Questo mercato è stato inserito nella delibera di G.C. n.43 del 12.05.1999 – “Commercio su aree pubbliche. Presa d'atto della situazione esistente”- comunque già presente agli atti d'archivio ai primi del '900;
- b) Fiera della “Beata Vergine delle Grazie” che si svolge nelle aree di Piazza XX Settembre e area scoperta del Parco Parrocchiale adiacente, specificate nell'allegato Regolamento.

Parte 2

Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere (in allegato)

Parte 3

Regolamento per lo svolgimento del commercio in forma itinerante

Art.1 - L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è regolamentato dagli art.34 al 37.

Comune di GAVELLO
Provincia di Rovigo

Piano Comunale

Regolamento
per la disciplina del commercio su aree
pubbliche

**Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2002**

L.R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902

Art. 1 – Tipologia del mercato

1. Il mercato periodico è di tipologia annuale.

Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa l'attività che si svolge in posteggi isolati. Il mercato è annuale e si svolge ogni mercoledì della settimana, già presente agli atti d'archivio dai primi del '900 e inserito in delibera di G.C. n.43 del 12.05.1999.

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nel giorno di mercoledì dalle ore 7.00 alle ore 14.00.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.G. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 8.30, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12.30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:
 - a) l'ubicazione: Piazza XX Settembre, Viale A. Ballotta;
 - b) superficie complessiva del mercato: mq. **1.650** circa;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **605** compresa quella dei posteggi di nuova istituzione;
 - d) totale posteggi: n. **15**, di cui:
 - n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
 - n. **1** riservato ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare riservato a prodotti ittici;
 - n. **1** riservato ai titolari di autorizzazione di cui all'art.27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore non alimentare esclusivo per vendita avicoli;

- n. **9** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art.27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per la tipologia merceologica relativa al settore non alimentare;
 - n. **1** riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
 - rispetto all'esistente, viene soppresso n. **1** posteggio già individuato in delibera di G.C. n.43 del 12.05.1999 col n. 13 non utilizzato per inserire il posto per produttore agricolo;
- e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:
- posteggi su area scoperta n.**15** per una superficie complessiva di mq. **605**;
- f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 3 è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.
2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di **36** mq.
4. Oltre alle autorizzazioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni 3, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.

Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - sorteggio;
2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento

Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 6.30 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo....) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, dovranno essere posteggiati in Piazza del Fante (presso il parcheggio dell'Ufficio Postale).
5. In occasione della Fiera (ultima settimana di Maggio), il mercato viene interamente spostato in Viale Ballotta, per consentire l'allestimento del "Luna Park" in Piazza XX Settembre.

Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza.

Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. L' Ufficio di Polizia Municipale provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;

- c) Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio/Attività produttive o dalla Polizia municipale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
 - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Contabilità del Comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 14 – Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per migliororia prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se

sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.

3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliorìa che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, prima di Comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all'operatore almeno 6 (sei) mesi prima.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Ufficio Comunale del Commercio, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre la superficie massima autorizzata;
4. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2 (due);
5. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
6. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art. 17 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Nel caso in cui il Comune decida di affidare la gestione del mercato a un soggetto esterno, sulla base di una specifica convenzione, dovranno essere acquisiti i pareri delle Associazioni più rappresentative.
3. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
4. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
5. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 18 – Richiamo delle modalità di subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 19 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporanea.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
 - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 21 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 22 – Mercati straordinari

1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella “Graduatoria precari”.
2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
3. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.
5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

Art. 23 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 39.

CAPITOLO II – FIERE

ART. 24 – Data e giorni di svolgimento

1. La fiera “della Beata vergine delle Grazie” si svolge l'ultima domenica di maggio;
2. Non è assoggettata alla disciplina sulle manifestazioni fieristiche normate dalla L.R. 23.05.2002, n. 11;
3. L'Amministrazione, quando lo ritenga opportuno e in coincidenza di giornate festive corrispondenti con il periodo di fiera, può estendere le manifestazioni alle giornate precedenti e/o quelle successive;
4. Ogni nuova Fiera rispetterà il presente regolamento.

Art. 25 – Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologie

1. La fiera rappresenta le caratteristiche seguenti:
 - a) ubicazione: Piazza XX Settembre – viale A. Ballotta;
 - b) superficie complessiva dell'area: mq. **300** (ml. **80**) circa;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **144** circa;
 - d) numero totale posteggi **6** (sei) di cui:
 - n.3 posteggi di mq. **24** cadauno - settore non alimentare;

- n.3 posteggi di mq. 24 cadauno - settore alimentare;
 - e) il numero totale dei posteggi è riservato ai titolari autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - f) le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Per esigenze sopravvenute che non consentano la modifica della planimetria della Fiera di cui all'art 26 del presente Regolamento, è possibile una disposizione temporanea diversa della Fiera concordata con gli operatori fermo restando il numero degli operatori stessi.

Art. 26 –Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione del posteggio, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001, è decennale ed è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera come determinati nel precedente art. 24 del presente Regolamento.
2. In sede di **prima applicazione** le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera e sono inoltrate, a mezzo raccomandata o presentate al protocollo del Comune. Fa stato la data del timbro postale di spedizione o quella di presentazione al protocollo.
3. In questo caso, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) più alto numero di presenze nella fiera;
 - b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A, come impresa commerciale, tenendo conto che in caso di conferimento in società, viene fatta salva l'iscrizione più favorevole.
4. In caso di fiera di nuova istituzione, che coincidesse con il giorno di effettuazione e il luogo di svolgimento del mercato, verrà data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta.
5. Nelle fiere di nuova istituzione, non essendo disponibili i dati di cui alla lett. a) del precedente comma 3, verranno considerate solamente le priorità di cui alle lett. b) e c).
6. La graduatoria predisposta ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi è affissa all'Albo comunale almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento della fiera.
7. In sede di prima assegnazione del posteggio è seguita la numerazione prevista nell'allegata planimetria secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi del precedente art. 25 lett. f).
8. All'assegnatario del posteggio, di cui ai precedenti commi, viene rilasciata, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Decreto legislativo 114/98, una concessione decennale di posteggio.
9. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi richiamati dall'art. 5 comma 1, lett. b) della Legge regionale 10 aprile 2001, n. 10, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca della relativa autorizzazione.

10. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro le 16.00, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, presente. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.
11. In caso di posteggi resisi disponibili a seguito di decadenza dalla concessione, prima di provvedere alla loro riassegnazione definitiva, il Comune provvede a comunicare tale evento agli operatori già assegnatari in quella fiera, fissando un termine per la proposizione della relativa domanda di miglioria.
12. Nel caso in cui pervengano, nei termini fissati, più domande di miglioria per lo stesso posteggio, questi verrà assegnato seguendo i criteri di priorità di cui al precedente comma 3.
13. I posteggi che, dopo le operazioni di cui ai precedenti commi, risultassero ancora vacanti, sono assegnati agli operatori precari interessati, seguendo i criteri previsti al precedente comma 3.

Art. 27 – Vendite a mezzo veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 2 marzo 2000.

Art. 28 – Calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. La mancata presenza per due anni consecutivi, fatto salvo quanto previsto dalle Leggi in vigore, produce l'esclusione dalla graduatoria, la decadenza dalla concessione.

Art. 29 – Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2001 a cui vengono adeguati regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime anche la sospensione o la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 30 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base dei relativi regolamenti comunali in vigore.

Art. 31 – Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, le fiere, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolte anche su aree private purché inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da Associazioni di categoria e consorzi di operatori.
3. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività
4. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale.
5. Gli orari di carico e scarico delle merci di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato sono dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
7. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo quanto previsto al comma 9.
9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari e battitori purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.
10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino entro lo spazio destinato al posteggio assegnato.
11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 32 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 33 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.

2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

CAPITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 34 – Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è consentito in tutto il territorio comunale;

Art. 35 – Svolgimento del commercio itinerante

1. Il commercio itinerante dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 36 – Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale;

Art. 37 – Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO V - POSTEGGI ISOLATI

Art. 38 - Posteggi isolati

1. Il presente Regolamento non prevede il rilascio di autorizzazioni per posteggi isolati su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Sanzioni

1. Il Comune, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecunia da 50,00= Euro a 250,00.= Euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

Art. 40 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 41 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 42 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.